



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 80 del 15/05/2019

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Esecuzione sentenza n. 4163 della Corte d' Appello di Roma/Sez. Lavoro pubblicata il 15.10.2018 – Dip. Cod. R.P. 182355 c/ Regione Puglia

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*


2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 4163 della Corte d'Appello di Roma/Sez. Lavoro, pubblicata il 15.10.2018, con cui la Regione Puglia è stata condannata al pagamento, in favore della dip. Cod. R.P. 182355, del ricalcolo dell'indennità di risultato dovuta per l'anno 2007 per l'importo di € 6967,90, oltre interessi dalla data di maturazione del credito, stabilita nel giorno 28.11.2008, sino al saldo, convenzionalmente stabilito nel 31.12.2018, e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, per la parte non compensata tra le parti, liquidate in complessivi € 750,00 per il primo grado ed € 1000,00 per l'appello, oltre, in entrambi i casi, rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta




come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- La dipendente Cod. R.P. 182355, alle dipendenze della Regione Puglia in qualità di dirigente dal 1983, distaccata dal 16.12.1994 presso la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con ricorso del 19.05.2010 censurava la condotta del Nucleo di valutazione delle prestazioni dei dirigenti regionali istituito dalla Regione Puglia, per aver, a suo dire, tale organo illegittimamente ridotto il punteggio conferitole dal Direttore della Conferenza Permanente, attribuendole, per l'anno 2007, un punteggio finale di 79 punti anziché 100;
- In particolare, con ricorso ex art. 413 c.p.c. e ss., depositato in data 19.05.2010, la dipendente adiva il Tribunale civile di Roma Sez. Lav., per sentir accertare e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità della valutazione finale resa dal Nucleo di valutazione istituito presso la Regione Puglia per l'anno 2007 e, per l'effetto, condannare l'amministrazione regionale, in persona del Presidente pro tempore Dott. Nichi Vendola, al pagamento in suo favore di € 23.882,75 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per la differenza tra quanto spettante al dirigente con il punteggio massimo e quanto invece già erogato, e di tutti i danni non patrimoniali, a suo dire occorsi;
- Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sul ricorso, con sentenza n. 20137 del 7.12.2011 lo rigettava e, per l'effetto, condannava la ricorrente a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in complessivi € 2.407,00, di cui € 907,00 per diritti ed € 1500,00 per onorari oltre spese generali, iva e cpa;
- Avverso la predetta sentenza, la dipendente proponeva appello con ricorso depositato in data 06.06.2012, censurando il provvedimento *de quo* "per aver il Tribunale ritenuto corretto l'operato del Nucleo di valutazione della Regione Puglia, senza considerare che il Nucleo non poteva sostituirsi alla Presidenza del Consiglio nella gestione del rapporto di lavoro " e "per aver il Tribunale attribuito al Nucleo poteri discrezionali non previsti dalla normativa che ne regola attività e funzioni";
- La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, in data 25.09.2017, accoglieva l'appello e, per l'effetto, condannava la Regione Puglia al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di euro € 6967,90 a titolo di ricalcolo dell'indennità di risultato dovuta per l'anno 2007, oltre interessi dalla data di maturazione del credito al saldo e, altresì, al pagamento - per la parte non compensata- delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi € 750,00 per il primo grado ed € 1000,00 per l'appello, oltre, in entrambi i casi, rimborso forfettario delle spese generali, iva e Cpa come per legge;
- con nota prot. AOO_106-1276 il Servizio Trattamento Economico, Assistenza, Previdenza e Assicurativo della Sezione Personale e Organizzazione produceva il conteggio degli interessi




legali calcolati, dal 28.11.2008 fino al soddisfo convenzionalmente stabilito nel 31.12.2018, sull'importo di € 6.967,90 che venivano quantificati in € 727,10;

- pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 4163 della Corte d'Appello di Roma/Sez. Lavoro, pubblicata il 15.10.2018, in relazione alle somme di € 6.967,90 a titolo di sorte capitale, di € 727,10 a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno di maturazione del diritto sino al soddisfo e di € 2.553,46 (di cui € 1750,00 per onorari, € 262,50 per rimborso spese forfettarie del 15%, € 80,50 per CPA ed € 460,46 per IVA) a titolo di spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede limitatamente alla sorte capitale per € 6967,90 mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3026 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 *"Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari"* e per gli interessi, rivalutazione e spese di giudizio per € 3.280,56 dal capitolo 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 *"Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge"*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante



Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
**Sentenza n. 4163 della Corte d'Appello di Roma/Sez. Lavoro pubblicata il
15.10.2018 – Dip. Cod. R.P. 182355 c/ Regione Puglia**

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dalla **sentenza n. 4163 della Corte d'Appello di Roma/Sez. Lavoro pubblicata il 15.10.2018 – Dip. Cod. R.P. 182355 c/ Regione Puglia** è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:

- dip. Cod. R.P. 182355: importo complessivo € **10.248,46**, di cui € 6.967,90 a titolo di sorte capitale, € 727,10 a titolo di interessi legali su sorte capitale e € 2.553,46 a titolo di spese di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di rimborso spese forfettario al 15% pari ad € 262,50, di Cpa pari ad € 80,50 e di Iva pari ad € 460,46, come per legge.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3026 (*Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari*) per € 6.967,90 e con imputazione alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per € 3.280,56 per interessi legali e spese di entrambi i gradi di giudizio, comprensive come per legge di rimborso spese forfettario al 15% pari ad € 262,50, di Cpa pari ad € 80,50 e di Iva pari ad € 460,46.